

# COMUNE DI BUGGERRU



## PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019

***APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 7 DEL 01.02.2017***

# PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Indice:

Premessa.....	3
1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	
1.1 LA FINALITA'.....	
1.2 LE FASI.....	
1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	
1.4 LE RESPONSABILITÀ.....	
1.5 IL CONTESTO ESTERNO.....	
1.6 IL CONTESTO INTERNO.....	
1.7 COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	
2. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	
2.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	
2.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO.....	
2.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	
2.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO.....	
2.1.4 MONITORAGGIO.....	
3. LE MISURE DI CONTRASTO.....	23
3.1 I CONTROLLI INTERNI.....	23
3.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	24
3.3 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO.....	25
3.4 LA FORMAZIONE.....	25
3.5 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO.....	26
3.5.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	26
3.5.2. ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI.....	27
3.5.3. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI.....	28
3.5.4. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	29
3.5.5. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI.....	29
3.5.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI.....	30
4. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE.....	31
4.1 PREMESA.....	31
4.2 IL PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT).....	31
4.3 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'ENTE.....	32

4.4	OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....	32
4.5	INDIVIDUAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI.....	33
4.6	IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	34
4.7	IL NUOVO ACCESSO CIVICO .....	34
5.	PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' .....	35

## **Premessa**

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali.

Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio **Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) integrato con il Piano Triennale della Trasparenza (ora PTPCT)**, che:

- fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione;
- indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio;
- individui procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Buggerru viene ora aggiornato tenendo conto delle disposizioni normative più recenti, in particolare, oltre alla legge n. 190/2012, la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CiVIT (ora A.N.A.C.) con delibera n. 72/2013, il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, la determinazione di ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, la determinazione di ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 denominata "Aggiornamento 2015 al PNA" con la quale l'ANAC aveva fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, ed infine il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 valido per il triennio 2017 - 2019, emanato da A.N.A.C. con propria determinazione n. 831 del 2016.

I motivi che hanno spinto l'Autorità a emanare nel 2015 e nel 2016 il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, secondo quanto affermato dalla stessa Autorità, sono individuabili:

- nei risultati ottenuti dalle valutazioni condotte sui PTPCT di un campione di 1911 amministrazioni pubbliche conclusasi nel mese di luglio 2015;
- nella volontà di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione, con i quali l'Autorità ha avuto un confronto importante nel luglio 2015;

- nell’emanazione dei recenti interventi normativi che hanno impattato sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale: in particolare si fa riferimento alla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 sui Contratti Pubblici, al D.Lgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (“Freedom of Information Act”), di revisione e semplificazione del D.Lgs. n. 33/2013 sulla Trasparenza ed al Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con il D.Lgs. n. 175/2016.

Tali novità normative implicano le seguenti ricadute:

- il PTPCT assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo;
- nel PTPCT si indicano le misure organizzative per gli obblighi di trasparenza: il precedente Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità diviene parte integrante del PTPCT (D.Lgs. 97/2016) in cui devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;
- il PTPCT deve essere lo strumento atto ad incentivare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità;
- si semplificano le procedure in quanto non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC: l’adempimento si intende assolto con la pubblicazione del P.T.P.C.T sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.

In particolare, si evince dalla precitata normativa, l’interesse da parte del legislatore di focalizzare l’attenzione sulla effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, nella fattispecie al caso specifico di mancata *“adozione dei Piani di prevenzione della Corruzione, dei Programmi triennali di Trasparenza o dei codici di comportamento”* così come disciplinato dall’art. 19, co. 5, lett b) del d.l. 90/2014.

# **1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

## **1.1 LA FINALITA'**

Gli enti locali operano a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e la specifica intesa assunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano.

La proposta di Piano è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi RPCT). Qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT sarà chiamato a risponderne personalmente, salvo poter dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al RPCT.

Il Piano che si propone è stato costruito in modalità tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella PA, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A.

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando invece comportamenti di tipo preventivo.

Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente.

A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a punto un affidabile sistema di Controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal Piano.

Resta bene inteso che per l'efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis dei Responsabili di Servizio che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo, in particolare alle indicazioni riportate nelle successive tabelle.

## **1.2 LE FASI**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Servizio trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. Contestualmente, ciascun Responsabile di Servizio relaziona al RPCT in merito all'applicazione delle misure previste dal Piano in vigore per l'annualità trascorsa.

2. Entro il **30 dicembre** di ogni anno il Responsabile della prevenzione e la trasparenza, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.
3. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il **31 gennaio** di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
4. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione denominata "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Corruzione; sarà inoltre necessario inserire un collegamento tramite link a tale sezione in Disposizioni Generali\ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il **15 dicembre** (o altra data stabilita da ANAC) di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

### **1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Buggerru e i relativi compiti e funzioni sono:

#### **a. Il Sindaco**

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190 e D.Lgs. n. 97/2016) e ne comunica il nominativo ad A.N.A.C., utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (PNA 2016);

#### **b. La Giunta Comunale**

- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (art. 1, commi 8 e 60, della Legge n. 190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'assenza di tali obiettivi può essere sanzionato (D.L. n. 90/14);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

In particolare, in coerenza con le rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.lgs. n. 97/2016, il PNA 2016 ha rafforzato il suo ruolo consigliando che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito e che abbia poteri effettivi, preferibilmente con specifica formalizzazione. Ove non possibile, la Giunta Comunale può rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

**c. Il Responsabile della prevenzione e la trasparenza**

- elabora e propone alla Giunta il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (D.Lgs. n. 97/2016);
- ha il potere di indicare agli Uffici di Disciplina i nominativi dei dipendenti inadempienti (PNA 2016);
- ha il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le criticità nella applicazione delle norme (PNA 2016);

**d. i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza**

Vista la ridotta complessità organizzativa dell'Ente, non sono previsti ulteriori referenti al RPCT, in quanto la diretta interlocuzione tra RPCT e responsabili dei Servizi è considerata il mezzo più efficace per la raccolta delle informazioni utili alla gestione della prevenzione della corruzione.

**e. tutti Responsabili di Servizio per l'area di rispettiva competenza**

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

**f. Il Nucleo di Valutazione**

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance dei Dirigenti;
- produce l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento (eventuali integrazioni previste);
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal RPCT.

**g. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D., che nel Comune verrà costituito nel corso del 2017.**

- h. svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
  - propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

**i. tutti i dipendenti dell'amministrazione**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

**j. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- sottoscrivono il loro impegno ad osservare il Codice di comportamento dell'ente
- segnalano le situazioni di illecito di cui eventualmente possono venire a conoscenza (Codice di comportamento)
- producono le autocertificazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità eventualmente necessarie
- producono gli elementi necessari ad attestare l'assenza di conflitti di interesse con l'ente.

## 1.4 LE RESPONSABILITÀ

- **Del Responsabile della prevenzione e della trasparenza**

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento. In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;
- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

Il PNA 2016 conferma le responsabilità del RPCT di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può essere esentato dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

- **Dei dipendenti**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dagli apicali (Codice di comportamento); *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012).

- **Dei Responsabili di Servizio**

L'art. 1, comma 33, della L. n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;
- ai sensi del PNA 2016, i Responsabili di Servizio rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

## 1.5 IL CONTESTO ESTERNO

Così come indicato nella determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali. A tal fine si è fatto riferimento alla

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRASMESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 14 GENNAIO 2016, DISPONIBILE SUL WEB.

REGIONE SARDEGNA La Sardegna è caratterizzata da manifestazioni delinquenti di matrice autoctona - talvolta anche a carattere organizzato ma estranee alle modalità ed alle finalità criminali tipiche dei sodalizi mafiosi tradizionali. Tuttavia si sono rafforzati i legami tra strutture locali e la criminalità organizzata - soprattutto di provenienza campana - prevalentemente nel cagliaritano, ma con propaggini anche in Gallura e nel nuorese. Il territorio è storicamente afflitto da strutturate bande criminali, specializzate soprattutto nelle rapine e nella consumazione di reati contro la persona, originati nella maggior parte dei casi dalla volontà di risolvere dissidi privati secondo le tipiche regole della "balentia". Gli esiti delle attività investigative concluse nella Regione negli ultimi anni, rivelano il radicamento di associazioni malavitose sia autoctone che straniere dedite perlopiù ai delitti contro il patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, progressivamente indirizzate verso contesti extraisolani (nord e sud Italia), ma anche internazionali (Spagna, Belgio, Olanda, Marocco, Colombia e Brasile) 1 • Il dato nuovo nel panorama delinquenziale è rappresentato dal coinvolgimento di gruppi criminali operanti in Turchia che, soprattutto attraverso le rotte marittime, riescono ad intrattenere rapporti con gruppi endogeni. In tale contesto, persistono rapporti tra la criminalità locale e sodalizi stranieri, nonché rapporti fra nigeriani, attivi nel traffico degli stupefacenti, con altri soggetti dediti a reati connessi all'immigrazione clandestina ed allo sfruttamento della prostituzione. Relativamente al traffico di sostanze stupefacenti, risulta molto attivo anche il canale di matrice marocchina, al quale è riconducibile soprattutto l'importazione di hashish. Infatti, l'attività investigativa ha evidenziato l'operatività di associazioni criminali composte quasi integralmente da soggetti di tali origini, in frequente contatto, oltre che con il proprio paese, anche con la Spagna e con loro connazionali gravitanti soprattutto in Campania. Le principali operazioni di polizia nello specifico settore sono state condotte nei porti e negli scali aeroportuali di Olbia, Porto Torres, Cagliari ed Alghero, costituenti vie d'accesso privilegiate dei narcotici per la Sardegna. 1 7 marzo 2014 - Cagliari, Sassari, Verbania, Torino, Novara, Brescia, Parma, Spagna - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 39 provvedimenti cautelari, di cui 33 ordinanze di custodia cautelare e 6 obblighi di dimora, emessi

dalla DDA, nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri, disarticolando un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il sodalizio, attraverso una base operativa in Sassari - costituita da un negozio di articoli etnici e da una rete di intermediari in altre regioni italiane e in Spagna e Olanda - si occupava della gestione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina e del loro trasporto nel nord Sardegna attraverso diversi "ovulatori", prevalentemente di etnia africana. I predetti provvedimenti sono stati eseguiti nella in diverse province italiane, nonché in Girona (Spagna). Nell'isola, nell'anno di riferimento, sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg 1.600,27 (+ 65,13% rispetto al 2013) e n. 7.968 piante di cannabis (+ 9,56% rispetto al 2013). Nello specifico si è registrato un significativo incremento nel sequestro di eroina(+ 352,61% rispetto al 2013), di hashish(+ 48,66% rispetto al 2013) e di marijuana (+185,96% rispetto al 2013). Diminuiti, invece, i sequestri di cocaina (- 18,67% rispetto al 2013) e di droghe sintetiche (- 21,52% rispetto al 2013). A fronte di una lieve flessione delle persone segnalate all'Autorità Giudiziaria per questa tipologia di reati, si registra, rispetto all'anno precedente, un incremento di oltre il 50% dei soggetti denunciati di cittadinanza straniera. E' attuale e valida la proposizione secondo cui mentre per le droghe c.d. "pesanti", la Sardegna sia terra di consumo del prodotto finito, non altrettanto può essere affermato per la marijuana, i cui quantitativi di produzione eccedono certamente le esigenze dell'autoconsumo. Come emerge in diversi procedimenti, le piantagioni sequestrate negli ultimi anni dimostrano che l'attività si è trasformata in "business" e che l'intero ciclo (dalla produzione al commercio) è destinato ad essere gestita dalla criminalità organizzata. L'arresto dei corrieri ha ormai ritmi fino a pochi anni fa inusuali. Nell'isola sarda è sempre più forte il ruolo di gruppi criminali stranieri (albanesi, spagnoli, nigeriani, rumeni, colombiani). Pur confermandosi il business degli stupefacenti quale primo settore di interesse criminale nell'isola, l'attenzione dei sodalizi criminali autoctoni risulta, altresì, indirizzata alla ricerca di possibilità di inserimento stabile nel mercato, anche tramite l'acquisizione di immobili, con il fine prevalente di poter riciclare le somme di denaro, provenienti dalle attività illecite tradizionali. Nello specifico, il fenomeno del riciclaggio di capitali interessa gli insediamenti turistici di maggior rilievo, situati lungo i tratti costieri dell'isola, con precipuo riferimento non solo a proprietà immobiliari, ma anche a terreni ed imbarcazioni. Gli atti intimidatori nei confronti di pubblici amministratori<sup>2</sup> e di rappresentanti delle istituzioni, ma anche all'indirizzo di imprenditori e titolari di esercizi commerciali, costituiscono una costante peculiarità squisitamente "sarda". L'analisi delle informazioni afferenti agli incendi dolosi, esplosioni di colpi d'arma da fuoco, collocazione di ordigni, ecc., evidenzia e conferma la specificità e tipicità della loro natura, assolutamente da non sovrapporre ed assimilare ad episodi maturati nel resto della "penisola", sostanzialmente da ricondurre nell'alveo delle modalità parassitarie e predatorie, propedeutiche a richieste estorsive. Numerosi episodi verificatosi ultimi anni, evidenziano come l'area maggiormente sensibile coincida con la provincia di Nuoro, ricomprendendo alcuni comuni

della Gallura nonché le zone dell'Ogliastra luogo di origine del banditismo sardo. Pur trascurando l'ipotesi di ricondurre semplicisticamente ad un'unica esegesi tale fenomenologia, è indubbio che gli atti intimidatori commessi nella Sardegna con precipuo riferimento a quelli commessi in 2 In data 13 giugno 2014 la "Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali" si è recata in "missione" in Sardegna, procedendo all'audizione di prefetti, vertici delle forze dell'ordine e capi degli uffici giudiziari dell'isola. Dalla relazione finale della medesima - licenziata all'inizio del 2015 - emerge un'assoluta unanimità di giudizio nell'escludere, testualmente, "la matrice riconducibile alla criminalità organizzata o all'eversione, se non come mera possibilità in alcune aree caratterizzate da forti investimenti provenienti dall'esterno". Un fenomeno, dunque, "inquadabile in un clima più generale di comportamenti arcaici fortemente caratterizzato da una cultura di vendetta e di revanche che non riconosce nello Stato la capacità di fare giustizia adeguatamente e tempestivamente". a pregiudizio dei pubblici amministratori - siano sostanzialmente ascrivibili ad una distorta interpretazione dei diritti del cittadino, ossia ad un'impropria rappresentazione delle prerogative e delle attribuzioni dei gestori la "cosa pubblica". L'atto delinquenziale finisce spesso per essere negato o, quantomeno, minimizzato dal c.d. "ordinamento barbaricino" secondo cui la vendetta ed il regolamento di conti sono addirittura elevati al rango di "valori" del "balente", intanto che la sopportazione del torto subito o presunto anche se di minima entità - è pur sempre una "macchia" che incide sulla reputazione. La non infrequente indisponibilità a forme di apertura e collaborazione con gli organi investigativi giudiziari da parte dello stesso destinatario dell'atto criminoso, non consente sovente neppure di delineare la fondatezza, o meno, di distinte ipotesi sulla matrice privata o istituzionale all'origine del gesto criminoso. Per la comprensione e la conseguente repressione del fenomeno - anche e soprattutto per una "politica" di carattere preventivo appare indispensabile una diuturna collaborazione degli stessi amministratori locali che, più di ogni altri, dispongono di quegli strumenti idonei ad "intercettare e comprendere il contesto ambientale nel quale gli episodi delittuosi trovano la loro "incubazione". Lungo la fascia costiera cagliaritano e sassarese sono presenti piccole comunità di africani (principalmente marocchini e senegalesi), dedite al commercio ambulante abusivo, ma anche aggregazioni di cittadini cinesi, operanti nella contraffazione, nella prostituzione, nell'immigrazione clandestina e nella ricettazione. In linea di massima, si può continuare a suddividere la Sardegna in quattro aree geografiche con caratteristiche criminogene distinte: la provincia di Cagliari: più moderna ed evoluta, è interessata da forme di delittuosità tipiche dei contesti urbani, da attività connesse al traffico e spaccio di stupefacenti, nonché da rapine compiute in danno di Istituti di credito; la provincia di Nuoro: più tradizionalista, è caratterizzata dalla commissione di rapine, attentati dinamitardi e/o incendiari, omicidi ed altri fatti di sangue. In tale comprensorio, soprattutto nell'Ogliastra, la criminalità cerca di condizionare la popolazione, sfruttando la diffusa omertà e la propria spiccata aggressività, con il ricorso a forme di violenza

anche nei confronti dei privati, dei pubblici amministratori e delle Forze dell'ordine; la provincia di Oristano: pur evidenziando minori aspetti di criticità, si dimostra area feconda per il traffico internazionale di stupefacenti; la provincia di Sassari: comprende i territori di maggiore sviluppo economico dell'isola nel settore turistico-immobiliare, risultando "appetibile" ad investimenti di capitale di dubbia provenienza ed al traffico di stupefacenti. Lungo la fascia costiera cagliaritano e sassarese sono presenti piccole comunità di africani (principalmente marocchini e senegalesi), dedite al commercio ambulante abusivo, ma anche aggregazioni di cittadini cinesi, operanti nella contraffazione, nella prostituzione, nell'immigrazione clandestina e nella ricettazione. L'isola è divenuta meta di migrazione proveniente direttamente dalla Cina; i gruppi più cospicui di immigrati cinesi sono presenti soprattutto nelle aree urbane di Cagliari, Sassari e Olbia e risultano dediti, per lo più, al commercio di merce contraffatta o di contrabbando, ma anche allo sfruttamento della prostituzione.

### PROVINCIA DI CAGLIARI

Nella provincia di Cagliari, pur evidenziandosi le tipiche problematiche dei centri urbani medio-grandi, non si sono distinti aspetti di particolare rilievo concernenti la sicurezza pubblica, grazie anche all'incisiva opera di prevenzione e repressione svolta dalle Forze di polizia. Non si rilevano segnali di operatività e/o di infiltrazione da delle tradizionali organizzazioni malavitose di tipo mafioso. Tuttavia è stato riscontrato il coinvolgimento di elementi di clan camorristici<sup>4</sup> in alcune operazioni illecite condotte da imprenditori locali, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dell'illecito condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto. L'attenzione dei sodalizi criminali autoctoni risulta indirizzata alla ricerca di possibilità di inserimento stabile nel mercato, anche tramite l'acquisizione di immobili, con il fine prevalente di poter riciclare le somme di denaro, provenienti dalle attività illecite tradizionali (traffico di stupefacenti, rapine e sfruttamento della prostituzione) o all'acquisizione di pubblici esercizi. Inoltre, esponenti della criminalità organizzata georgiana, dediti a reati contro il patrimonio, sono risultati attivi nel capoluogo sardo. Da un punto di vista geo-criminale, la provincia può essere suddivisa due zone: la prima, identificata nel capoluogo e nel suo hinterland, registra il maggior numero dei reati tipici dei contesti delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad istituti di credito, estorsioni e rapine in danno di esercizi commerciali (spesso collegate a pratiche usuarie), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti<sup>5</sup> (soprattutto in alcuni quartieri degradati della città, come quello di Sant'Elia o di Is Mirionis); <sup>3</sup> Per provincia di Cagliari si intende il territorio riconosciuto come tale dallo Stato e non la Provincia Regionale di Cagliari (istituita dalla Regione Autonoma Sardegna). <sup>4</sup> 23 Ottobre/22 dicembre 2014 - Cagliari - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Little Lord", ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo su un complesso di beni, tra cui immobili, terreni, autoveicoli, numerosi rapporti finanziari e diverse società, per un valore complessivo di euro 21.451.743,89, nei confronti di n. 17 soggetti campani operanti nel settore dei LL.PP., legati a due

distinti clan camorristici. Tale provvedimento ablativo trae origine da approfondite indagini di P.G., svolte a partire dal 2010, rientranti nella più ampia attività di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore turistico ed immobiliare della Sardegna. L'attività investigativa è riferita a un rilevante investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero, avviato nel 2003 e tuttora in fase di espansione, posto in essere da una cordata di imprenditori campani. In particolare, è stato riscontrato il riciclaggio di denaro proveniente dai noti clan camorristici dei c.d. "casalesi" e "D'Alessandro", in occasione della realizzazione del villaggio turistico "Resort's'incantu" a Villasimius (CA).

5 4 marzo 2014 - Cagliari e provincia di Cagliari, Ostia (RM) e Frascati (RM) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 49 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, di cui 27 in carcere, 18 ai domiciliari e altri 4 con obbligo di presentazione alla p.g., responsabili, a vario titolo, di condotte illecite connesse al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento recepisce le articolate risultanze investigative, nell'ambito della cosiddetta indagine "Triplete", che hanno consentito di individuare tre sodalizi criminali che, agendo in maniera coordinata tra loro, garantivano l'arrivo e la distribuzione nel Sulcis Iglesiente di significative quantità di cocaina (sulla tratta Roma - Carbonia) e hashish (sulla tratta Cagliari - Carbonia). In particolare è stata sgominata la rete di spaccio della Sardegna sud occidentale; la fonte di rifornimento dell'hashish verso il Sulcis Iglesiente, basata su soggetti residenti nel quartiere "Is Mirrionis" di Cagliari; un'articolata compagine criminale romana, attiva nella borgata "Casaiotti", responsabile della spedizione della cocaina. Le contestuali perquisizioni hanno permesso il sequestro sostanze stupefacenti e somme di denaro provento dell'attività illecita.

Senato della Repubblica - 475 - seconda zona, individuata nell'area di confine con la provincia di Nuoro, rileva le attività criminali riguardanti prevalentemente attentati incendiari e reati contro la persona. Soggetti e gruppi autoctoni già dediti alla commissione di rapine in danno di istituti di credito investono i proventi di tali illeciti, anche con la complicità di organizzazioni criminali di altre regioni d'Italia ed estere, nel commercio degli stupefacenti. Peraltro, l'assenza di situazioni di conflitto con i trafficanti locali determina spesso l'utilizzo da parte di questi ultimi di corrieri di etnia nigeriana, che usano abitualmente il sistema dell'assunzione di ovuli per il trasporto dello stupefacente. Il mercato delle droghe pesanti presenta, inoltre, evidenti legami anche con le storiche "rotte" del narcotraffico internazionale, in particolare con organizzazioni criminali attive in Olanda, Spagna, Belgio, Romania ed in Africa. Sono emersi collegamenti operativi tra trafficanti di droga locali e narcotrafficienti turchi. Sono emersi collegamenti operativi tra trafficanti di droga locali e narcotrafficienti turchi (operazione dell' 11 luglio 2014). Inoltre, esponenti della criminalità organizzata georgiana, dediti a reati contro il patrimonio sono risultati attivi anche nel capoluogo sardo. Si segnala, inoltre, l'operatività di nuclei criminali di origine cagliaritano in altre regioni dell'Italia settentrionale, ed anche all'estero, sempre nel settore del traffico di stupefacenti. Un dato di novità nel settore è costituito dai cambiamenti intervenuti nelle operazioni di spaccio "al minuto", che vanno ben oltre le semplici modalità di

distribuzione dello stupefacente. In particolare si è assistito ad una progressiva riduzione del ruolo dei "pusher" nel contesto dei centri urbani, le cui attività illecite erano in prevalenza di tipo clandestino, in quanto attuate all'interno di abitazioni ovvero di luoghi chiusi e di difficile controllo esterno. Tale prevalente metodo per la vendita dello stupefacente presentava il rischio degli inevitabili contatti telefonici, rendendo agevole la scoperta delle attività criminali a seguito di mirate operazioni di monitoraggio, anche telefonico. Questa esposizione al rischio ha favorito l'evoluzione verso un mercato più radicato in precise parti del territorio con omogeneità sociale e concentrazione di strutture abitative popolari, che ha permesso alle strutture criminali attive nel settore forme più o meno organiche di controllo del territorio. Si tratta di "enclaves" cittadine, il cui accesso è controllato dalle stesse strutture criminali, sulle quali gravitano gli assuntori di droga di un vasto territorio, funzionante come mercato "a cielo aperto", ed in cui il controllo delle Forze di polizia era episodico e soltanto visivo. Nella città di Cagliari tale fenomeno si è radicato nei quartieri di Sant'Elia e di Is Mirrionis. La prostituzione esercitata su strada risulta gestita in via esclusiva dalla criminalità straniera. In particolare, è confermata l'operatività di soggetti di nazionalità cinese nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di proprie connazionali. Evidenze investigative hanno confermato la presenza di gruppi criminali anche locali dediti alle frodi alimentari, alla contraffazione di marchi e prodotti nonché al contrabbando di sigarette. In questo senso, particolare attenzione viene rivolta alla vigilanza nell'area portuale, dove vengono registrati i maggiori sequestri di merce contraffatta, generalmente proveniente dalla Cina. Degni di nota sono i numerosi episodi di attentati dinamitardi ed incendiari verificatisi negli ultimi anni nei confronti di rappresentanti di istituzioni imprenditori ed esercizi commerciali, solitamente operati con modalità non tipicamente "professionali", con utilizzo di ordigni rudimentali o attraverso colpi di arma da fuoco indirizzati a beni (generalmente autovetture o immobili) di proprietà della vittima. Persiste il fenomeno degli incendi dolosi, specie quelli che interessano le zone boschive, con finalità speculative rivolte in larga misura all'indebito sfruttamento del territorio (speculazione edilizia, rimboschimenti, pascoli ed attività venatoria). Nella provincia si registrano presenze di cittadini di etnia cinese, senegalese, marocchina, tunisina, romena, filippina ed ucraina. In particolare, la comunità cinese di Cagliari appare connotata da una forte presenza illegale. I principali settori di impiego sono quelli della ristorazione, della vendita ambulante ed all'ingrosso. Il processo di diversificazione delle attività viene realizzato attraverso l'acquisto in contanti di negozi distribuiti nelle varie zone della città o rilevando i locali abbandonati dai commercianti autoctoni a seguito di fallimento o di trasferimento. È confermata l'operatività di soggetti di nazionalità cinese nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di proprie connazionali. La comunità senegalese, da sempre attiva nel piccolo commercio ambulante, è fortemente coinvolta nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Cittadini romeni risultano dediti allo sfruttamento di g10vam prostitute connazionali, a furti e rapine, nonché alla clonazione di carte di credito. La criminalità comune si riscontra soprattutto nei quartieri

cittadini ove il disagio sociale è maggiore, nonché nei comuni dell'hinterland cagliaritano (Quartu Sant'Elena, Sestu, Monserrato, Assemini, Selargius e Ninnai), caratterizzati da una notevole densità demografica. Permangono, inoltre, i reati tipici della criminalità predatoria quali furti in abitazione, di auto, su vetture in sosta, scippi e borseggi, il più delle volte ascrivibili a tossicodipendenti. Si registrano anche reati di criminalità informatica, quali truffe su rete internet.

#### **1.6 IL CONTESTO INTERNO-LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.**

Con riferimento al contesto interno del Comune di Villaspeciosa si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali.

La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità che portano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza a non avere, solitamente, titolarità nelle singole procedure ma semplicemente un momento di verifica sulle stesse che debbono necessariamente essere indirizzate in modo coerente rispetto alla programmazione di competenza del Consiglio Comunale.

Si evidenzia che la dotazione organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale numero 15 del 10/03/2015, come segue:

Il Comune di Buggerru è strutturato in tre Aree. Ciascun'Area è poi articolata- in uno o più servizi e uffici preposti all'espletamento di tutte le funzioni di competenza comunale.

**DOTAZIONE ORGANICA**

AREA	SERVIZI	UFFICIO	CATEGORIE PROFESSIONALI			
			A	B	C	D
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA			2**	1 2*	4	1 *
	DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile Censimenti, Polizia Mortuaria				
	ELETTORALI	Albi elettorali, Liste elettorali. Elezioni.				
	COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	SUAP, Attività Commercio Industria e Artigianato.				
	AFFARI GENERALI	Sistema informativo comunale. Relazioni con il pubblico. Servizi assicurativi Forme associative. Protocollo, Archivio, Albo pretorio Gestione atti, Delibere. Raccolte normative Trasparenza, gestione giuridica del personale, Gestione amministrativa. Utilizzo del patrimonio immobiliare comunale				
	SERVIZI ALLA PERSONA	Tutela e curatela di incapace Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio, Benefici economici, Socializzazione, Politiche per la casa (sostegno abitativo), Diritto allo studio. Mensa scolastica, Borse di studio, asili nido e scuola materna. Biblioteca, Musei, Attività culturali e sportive.				
	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA PUBBLICA	Vigilanza. Prevenzione ed educazione stradale. Informative. Sicurezza e ordine pubblico Salute e Igiene Trattamento Sanitario Obbligatorio Zooprofilassi veterinaria randagismo.				
	RAGIONERIA	Gestione contabilità				

		finanziaria. Gestione economica del personale Bilancio. PEG. rendiconto Adempimenti fiscali. Inventario, economato. Tesoreria.				
	ENTRATE E RECUPERO CREDITI	Entrate patrimoniali e tributarie, Rapporti con concessionari e altri incaricati della riscossione delle entrate. Pubblicità e pubbliche affissioni, Occupazioni suolo pubblico. Pass: carrai. Impianti pubblicitari				
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO	Realizzazione edifici e strutture pubbliche. Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio e del demanio comunale. Illuminazione pubblica. Espropri acquisto- alienazioni- permuta di aree		2		1*
TECNICA URBANIZZAZIONI AMBIENTE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA AMBIENTE E SICUREZZA	Pianificazione gestione urbanistica- abusi edilizi,, Segnaletica stradale. Viabilità, Edilizia Catasto Gestione tutela ambientale Gestione rifiuti. Protezione Civile Tutela della salute sul luogo di lavoro		2		1

\* POSTO DA RICOPRIRE

\*\* POSTO DA SOPRIMERE

## 1.7 COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione»

E' necessario, pertanto, che all'interno del PTPCT vengano richiamati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti negli documenti di programmazione strategico-gestionale adottati quali il piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP).

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPCT che richiede un arco temporale maggiore, sono inseriti nel DUP quantomeno gli

indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:

- uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne "Il sistema di misurazione e valutazione della performance";
- l'altro dinamico, attraverso la presentazione del "Piano della Performance" e la rendicontazione dei risultati dell'amministrazione contenuta nella "Relazione sulla performance".

.La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione sono inseriti nel ciclo della performance.

In particolare, saranno oggetto di analisi e valutazione i risultati raggiunti in merito ai seguenti traguardi:

- a) riduzione delle le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;
- c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
- d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall'Ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione

Si è previsto, a partire dalla programmazione strategica 2017/2019, l'inserimento nel Documento Unico di Programmazione e nei documenti gestionali ad esso collegati, degli obiettivi strategici assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e ai Responsabili di Servizio contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

## **2. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **2.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. mm. ii. sono parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;
- b) le linee guida successivamente contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e gli aggiornamenti indicati nella Determinazione ANAC n. 12/2015 (PNA 2015) e nella Determinazione ANAC n. 831/2016 (aggiornamento 2016).

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un settore/ufficio può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

### **2.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO**

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9 lett. "a") previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2015 sono state individuate nelle seguenti:

- **acquisizione e progressione del personale;**
- **affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 (sostituito da D.lgs n. 50/2006);**
- **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**
- **processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

La determinazione n. 12/2015 di ANAC (che il PNA 2016 ha confermato) ha riorganizzato l'individuazione delle aree di rischio, definendole **Aree Generali di rischio**, con riferimento agli Enti Locali, secondo lo schema seguente:

- a) acquisizione e progressione del personale;**
- b) contratti pubblici;**
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- e) incarichi e nomine;**
- f) gestione del territorio;**

### 2.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (**Allegato 1 Mappatura del rischio-Schede**).

L'analisi ha fornito come esito la mappatura di processi ritenuti a più elevato rischio.

Per ogni processo mappato è stata quindi elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e confermata dal PNA 2016, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA 2013), con la seguente "scala di livello rischio":

- Nessun rischio con valori < 3,00
- Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00 e 6,00
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 6,00 e 12,00
- Livello rischio "serio" con valori tra 12,00 e 15,00
- Livello rischio "elevato" con valori > 15,00

La valutazione del rischio è contenuta nell'**Allegato 1 – Mappatura del rischio**

### **2.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO**

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione e la trasparenza con il coinvolgimento dei dirigenti/posizioni organizzative/ responsabili per le aree di competenza, identificando annualmente le aree "sensibili" di intervento su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima con riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio superiore a 15/20.

#### **2.1.4 MONITORAGGIO**

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano per il triennio successivo.

### **LE MISURE DI CONTRASTO**

#### **3.1 I CONTROLLI INTERNI**

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il **Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 8 in data 28/02/2013.**

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

RESPONSABILITA':	Segretario Comunale Servizio Controlli Interni
PERIODICITA':	Controllo Semestrale
DOCUMENTI:	Regolamento dei Controlli Interni Report risultanze controlli

### **3.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti. La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento adottato con Delibera di Giunta n° 84 del 30.12.2013 come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Il Comune di Buggerru ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale e lo ha reso noto a tutto il personale dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Comune di Buggerru si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

RESPONSABILITA': RPCT  
Posizioni Organizzative  
U.P.D.  
DOCUMENTI: Codice di Comportamento e ss.mm.

### **MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO**

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile di Servizio/PO dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati al Segretario Generale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

L'art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012.

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.

RESPONSABILITA': Posizioni Organizzative  
PERIODICITA': Annuale  
DOCUMENTI: Elenco dei procedimenti aggiornato  
Report risultanze controlli

### **3.3 LA FORMAZIONE**

La legge n. 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza deve prevedere una sezione – nell'ambito del piano formativo – dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione.

L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività amministrativa e la parità di trattamento.

L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Nel piano di formazione dovranno essere indicate:

- i dipendenti, i funzionari, i Responsabili di Servizio che svolgono attività nell'ambito delle materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;
- le materie oggetto di formazione.

I Responsabili di Servizio di riferimento delle strutture cui fanno capo le attività a rischio individuano, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il personale da avviare ai corsi di formazione sul tema dell'anticorruzione e le relative priorità, anche utilizzano strumenti innovativi quali l'e-learning.

Alle attività formative si aggiungeranno interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggi delle attività previste nel Piano della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e in base all'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

RESPONSABILITA':	RPCT Responsabili di Servizio
PERIODICITA':	Annuale
DOCUMENTI:	Piano formativo

### **3.4 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO**

#### **3.5.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. E' uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva, e va sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Essa deve essere impiegata in un quadro di miglioramento delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Ove non sia possibile utilizzare la

rotazione occorre operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi: evitare l'isolamento di certe mansioni, favorire la trasparenza "interna" delle attività o l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

- **Rotazione e formazione**

- la formazione è misura fondamentale per garantire ai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione;
- formazione, analisi dei carichi di lavoro e altre misure complementari, sono strumenti imprescindibili per rendere fungibili le competenze al fine di agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

Visto che il Comune di Buggerru è un ente privo di dirigenza e dove è stato nominato Responsabile di tutti i Servizi (ad eccezione del Servizio Tecnico che è stato trasferito all'Unione dei Comuni) Il Sindaco, in assenza di Posizioni Organizzative interne. Pertanto nella situazione attuale non è possibile effettuare alcuna rotazione del personale.

- **Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari**

L'ente assegnerà ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, con motivazione adeguata del provvedimento con cui sarà disposto lo spostamento:

- per il personale non dirigenziale, la rotazione si riferirà in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio;
- per il personale dirigenziale, si intenderà la revoca dell'incarico dirigenziale oppure la ri-attribuzione di altro incarico.

RESPONSABILITA':	RPCT Dirigenti/Posizioni Organizzative
DOCUMENTI:	Mappatura delle aree a rischio Funzionigramma Profili professionali

### **3.5.2. ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini

privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

RESPONSABILITA':	Segretario Comunale Posizioni Organizzative/ Responsabili Responsabile Settore Risorse Umane
DOCUMENTI:	Regolamento per gli incarichi ai dipendenti Codice di comportamento

### **3.5.3. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI**

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

L'Ente attuerà quanto previsto dalla Determinazione n. 833/2016 di ANAC "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione".

RESPONSABILITA': Segretario Comunale  
Codice di comportamento  
Modulo insussistenza di cause inconferibilità /  
incompatibilità

#### **3.5.4. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L'Ente attua l'art. 16 ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

RESPONSABILITA': Segretario Comunale  
Posizioni Organizzative/Responsabili di Servizio  
DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti

#### **3.5.5. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI**

Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui

siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto

RESPONSABILITA': Segretario Comunale  
Posizioni Organizzative/Responsabili di Servizio  
DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti

### **3.5.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI**

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ANAC ha dettato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti" (cd Wistleblower). In particolare la disposizione contenuta nell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001) pone particolare attenzione a tutela del dipendente che denuncia illeciti, ponendo tre condizioni d'attuazione:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (salvo la ipotesi eccezionali previste dalla norma).

Il Comune di Buggerru, considera principio imprescindibile la tutela e la non discriminazione di coloro, fra i dipendenti e collaboratori, che segnalano comportamenti illeciti o anomalie nel funzionamento della pubblica amministrazione.

A tal fine, approverà un regolamento per la tutela del cd. Whistleblowing e attiverà un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso è di esclusiva competenza del responsabile anticorruzione, al quale potranno essere segnalate condotte illecite delle quali siano a conoscenza dipendenti e collaboratori.

### **3. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE**

#### **4.1 PREMESSA**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per gli Enti tenuti a tale pubblicazione).

L'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);
- 3) le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

#### **4.2 IL PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)**

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016.

Il Comune di Buggerru è tenuto, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Con la presente sezione si adempie a tale obbligo normativo indicando l'approccio dell'amministrazione a tale materia.

#### **4.3 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'ENTE**

Come chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

#### **4.4 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia.

Questo è previsto dal co. 8 dell'art. 1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016.

Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto agli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché, come già osservato nel PNA 2016, con il piano della performance. Ciò al fine di assicurare la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

Per quanto attiene il Piano delle Performance, essendo lo stesso approvato successivamente all'approvazione del presente PTPCT, si assicurerà la presenza di appositi obiettivi assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei dati e documenti in possesso dell'Ente.

##### **Specifici obiettivi in materia di di trasparenza**

Per il triennio di vigenza del presente PTPC, si dovrà prevedere l'inserimento dei seguenti obiettivi strategici assegnati al Dirigente e RPCT, contenenti almeno le specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione corruzione:

Dettaglio degli obiettivi

<b>Obiettivo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Tempi</b>
Completezza delle pubblicazioni in	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione	Entro 31/12 di ogni anno

Amministrazione Trasparente		NV annuale: > 50%	
Verifica formato pubblicazione dati	Tutta la struttura	Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 50%	Entro 31/12 di ogni anno
Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012	Operatori accreditati servizi on line ANAC	Verifica XML Anac: positiva	Entro 31/1 dell'anno successivo

#### **4.5 INDIVIDUAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI**

All' art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegato n. **2** “**Mappa trasparenza\_2017**” al presente P.T.P.C. definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016.

I Responsabili delle varie fasi del flusso informativo sono individuati nei Responsabili di Servizio(PO) attualmente incaricati che assicureranno la trasmissione e la pubblicazione dei documenti e delle informazioni. I predetti responsabili potranno gestire la trasmissione e pubblicazione dei documenti e delle informazioni anche mediante i propri collaboratori.

Attualmente, nel Comune di Buggerru, la responsabilità dei servizi (PO) è in capo al Sindaco, ad eccezione del Servizio Tecnico che è stato trasferito all'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare". Il Sindaco provvederà alla identificazione del personale incaricato della trasmissione e pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19 co. 5 del d.l. 90/2014.

#### 4.6 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rinvia quindi ai contenuti del paragrafo 1.3 comma b) "Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza".

#### 4.7 IL NUOVO ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico, formalizzando le diverse tipologie di accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini:

- **accesso "generalizzato"** che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- **accesso civico "semplice"** correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 5 D.lgs 33/2013);
- **accesso documentale** riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
- **Si** rinvia alla scadenza del prossimo 23 giugno 2017 l'approvazione di apposito regolamento contenente la disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso:

1) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;

2) una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;

3) una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Quest'ultima sezione dovrà

a) rinviare alle esclusioni di cui all'accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 24, dalla prima sezione;

b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;

c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso

## **5.PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'**

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, l'Amministrazione realizzerà delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del prossimo PTPCT, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure.

RESPONSABILITA': Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Posizioni Organizzative

Comune di Buggerru

Il Segretario Comunale

FIRMA

---